
 ORDINANZA N° 08/12

IL SINDACO

Atteso che nel periodo estivo nel territorio di Riparbella e zone limitrofe esiste un alto grado di pericolosità di incendio per la presenza in loco di numerosi boschi e campi di sterpaglie;

Viste le leggi e i Regolamenti in materia ed in particolare la L. 689/81, le sanzioni per le infrazioni previste dal RD 30.12.1923 n 3267 e delle leggi 09.10.1967 n 950 e 01.03.1975 n 47;

Vista la LR 73/1996;

Vista la LR n 39/;

Visto il Regolamento Regionale della Toscana DPGR n 48/R del 8/08/2003;

Visto il Decreto del Dirigente della Regione Toscana – GR n 2546 del 7/06/2002, con il quale a decorrere dall' 1/07/2002 viene determinato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi su tutto il territorio regionale;

Attesa la necessità di attuare la normativa sulla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi in relazione all'andamento climatico della stagione in corso che è favorevole all'insorgenza e sviluppo degli incendi;

Visto il D.lvo n 267/2000


ORDINA

A decorrere dal giorno **1 AGOSTO fino al 15 SETTEMBRE 2012** incluso il divieto di effettuare qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo di incendi nelle aree boschive e nelle aree ove vi sia la presenza di sterpaglie o simili.

Durante il periodo nel quale è dichiarato lo stato grave di pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi o di incendi vari nelle aree sopracitate è vietato:

- L'accensione di fuochi
- Far brillare mine
- Usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori
- Fornelli o inceneritori che producano faville o brace
- Compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio

Tutti coloro che devono bruciare materiale infiammabile nelle zone agricole per la necessità di eseguire lavori **hanno l'obbligo di chiedere l'autirizzazione al Comune** che la concederà di concerto con il Comando Forestale. Tale autorizzazione sarà concessa solo nelle zone distanti 200 metri dalle aree boschive e sarà concessa nei modi dovuti dalle disposizioni di legge onde evitare incendi.



E' fatto comunque divieto di bruciare campi di stoppie.

Nel periodo di più alta siccità è assolutamente vietato di fumare per i sentieri boschivi.

I possessori o proprietari di terreni limitrofi alle strade Provinciali , Comunali, Vicinali ecc. sono obbligati a tenere pulite le scarpate, per una fascia almeno 20 metri dalla strada.

Gli Agenti di P.M. i Carabinieri, il Comando Forestale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza può essere fatto ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Riparbella, li 01-08-12



IL SINDACO
GHERO FONTANELLI